



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

e

Ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sulle costruzioni universitarie)

Rapporto sui risultati della consultazione

Berna, 28 settembre 2016



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Scuole universitarie

Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna

Tel. +41 58 322 96 96
Fax +41 58 464 96 14
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

Download:
www.sbfi.admin.ch/o-lpsu

Indice

1	SITUAZIONE INIZIALE	1
2	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	1
3	SINTESI	1
4	RISULTATI PRINCIPALI DELLA CONSULTAZIONE SULLA REVISIONE TOTALE DELLA O-LPSU	2
5	VARIANTI RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DEI SUSSIDI DI BASE (REVISIONE TOTALE O-LPSU)	3
6	REVISIONE TOTALE DELLA O-LPSU: OSSERVAZIONI GENERALI	3
7	REVISIONE TOTALE DELLA O-LPSU: COMMENTI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI	6
Articolo 3	<i>Presentazione della domanda</i>	6
Articolo 4	<i>Contenuto della domanda</i>	6
Articolo 5	<i>Verifica delle condizioni</i>	6
Articolo 7	<i>Ripartizione degli importi globali annui</i>	6
Articolo 8	<i>Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle università</i>	6
Articolo 9	<i>Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali</i>	7
Articolo 10	<i>Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università</i>	7
Articolo 11	<i>Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie professionali</i>	8
Articolo 12	<i>Versamento dei sussidi</i>	8
Articolo 13	<i>Tipi di sussidi</i>	9
Articolo 15	<i>Convenzione sulle prestazioni</i>	9
Articolo 16	<i>Dati determinanti ai fini del calcolo</i>	9
Articolo 17	<i>Calcolo e versamento dei sussidi di base</i>	10
Articolo 19	<i>Definizioni</i>	10
Articolo 20	<i>Spese proprie</i>	10
Articolo 22	<i>Sussidi per trasformazioni</i>	10
Articolo 23	<i>Spese che non danno diritto ai sussidi</i>	10
Articolo 26	<i>Eccezioni</i>	10
Articolo 28	<i>Aliquota di sussidio</i>	10
Articolo 30	<i>Preavviso e avamprogetto</i>	11
Articolo 33	<i>Inizio dei lavori di costruzione</i>	11
Articolo 34	<i>Vincolo di mantenimento della destinazione d'uso, durata dell'utilizzo e alienazione</i>	11
Articolo 37	<i>Pagamenti finali in caso di forfait per unità di superficie</i>	11
Articolo 40	<i>Principio e definizioni</i>	11
Articolo 41	<i>Spese che danno diritto ai sussidi</i>	11
Articolo 42	<i>Spese che non danno diritto ai sussidi</i>	11
Articolo 45	<i>Aliquota di sussidio</i>	12
Articolo 49	<i>Prestazione propria</i>	12
Articolo 51	<i>Convenzione sulle prestazioni</i>	12
Articolo 56	<i>Entrata nel merito</i>	12
Articolo 57	<i>Riconoscimento</i>	12
Articolo 67	<i>Calcolo dei sussidi di coesione</i>	12
8	OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ORDINANZA SULLE COSTRUZIONI UNIVERSITARIE	13
	<i>Osservazioni generali</i>	13
	<i>Commenti alle singole disposizioni</i>	14
Articolo 1	<i>Formazione continua e servizi</i>	14

Articolo 2	Qualità dei locali	14
Articolo 5	Superficie libera esterna computabile	14
Articolo 6	Elaborazione del progetto e lavori supplementari	14
Articolo 7	Impianti polivalenti, posteggi in superficie e sotterranei	14
Articolo 8	Opere d'arte	15
Articolo 9	Tipi di locali, valori di superficie, tipi di superficie e arredo	15
Articolo 11	Correzione dei valori di superficie e fattore	15
Articolo 12	Modifica edilizia e manutenzione	15
Articolo 14	Cambio di destinazione d'uso	15
Articolo 15	Calcolo del rincaro	15
Articolo 16	Superfici dei locali computabili	15
Articolo 17	Tipi di locali e valori di superficie per metro quadrato (CCC 1–3 e 52) e supplementi	15
Articolo 19	Fattore «modifica» e fattore «intervento»	16
Articolo 20	Grado di modifica	16
Articolo 22	Presentazione della domanda	16
Articolo 24	Investimenti in oggetti locativi	16

1 Situazione iniziale

Il 17 maggio 2016 il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha deciso lo svolgimento di una procedura di consultazione – ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo)¹, in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 lettera b della stessa legge –, sulla revisione totale della ordinanza del 12 novembre 2014 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)² e l'ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie). La procedura di consultazione è terminata il 30 agosto 2016.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione

Oltre ai Cantoni, sono stati interpellati 13 partiti politici, la Conferenza dei Governi cantonali, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell'economia e 22 enti e organizzazioni attivi nella politica della formazione e della scienza.

Hanno preso posizione 22 Cantoni, 5 partiti politici, l'Unione delle Città svizzere, 3 associazioni mantello dell'economia, 14 enti e organizzazioni attivi nella politica della formazione e della scienza nonché 15 organizzazioni non interpellate, per un totale di 59 pareri³.

I Cantoni di Glarona e di Sciaffusa, l'Unione svizzera degli imprenditori, l'Unione sindacale svizzera e il Fondo nazionale svizzero non hanno espresso un parere.

Tutti i pareri pervenuti sono consultabili su www.sbf.admin.ch/o-lpsu.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione e le relative abbreviazioni sono riportati nell'allegato.

3 Sintesi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'orientamento generale di entrambe le ordinanze o ne condivide gli aspetti essenziali. In particolare viene approvata l'adozione di criteri di finanziamento unitari, adeguati alla varietà di profili che caratterizza le scuole universitarie. Molti partecipanti valutano positivamente le disposizioni esecutive, ritenendo che possano creare condizioni quadro favorevoli a una politica universitaria svizzera coerente.

Alcuni aspetti sono controversi: ad esempio, la procedura relativa al riconoscimento del diritto ai sussidi di cui beneficiano le scuole universitarie esistenti, che alcuni partecipanti alla consultazione vorrebbero semplificare. È stata inoltre criticata la regolamentazione del versamento dei sussidi di base (art. 12). Qualche Cantone lamenta che nel progetto del Consiglio federale non si sia tenuto conto della motivazione del Tribunale amministrativo federale⁴.

Le disposizioni concernenti la ripartizione dei sussidi di base (art. 7–11), sono state poste in consultazione in due varianti. Una netta maggioranza dei partecipanti preferisce la variante 1 (v. capitolo 5).

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime favorevolmente in merito alle disposizioni dell'ordinanza sulle costruzioni universitarie. Alcuni ne approvano gli obiettivi di semplificazione, auspicando la spiegazione di alcuni termini utilizzati nell'ordinanza. Molti partecipanti alla consultazione chiedono inoltre una modifica dell'articolo 2, che contiene un rimando a direttive del Politecnico federale

¹ RS 172.061.

² RS 414.201.

³ CSA e aaq hanno inoltrato una presa di posizione congiunta.

⁴ Sentenza del 10 novembre 2015, www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.

di Zurigo. Alcuni partecipanti alla consultazioni vorrebbero che l'ordinanza sulle costruzioni universitarie includesse ulteriori disposizioni inerenti alla sostenibilità e alle energie rinnovabili.

4 Risultati principali della consultazione sulla revisione totale della O-LPSU

Cantoni

SO, JU, VS, TI e GR apprezzano la volontà di applicare criteri di finanziamento unitari tenendo conto della varietà di profili delle scuole universitarie. *SZ* approva la ripartizione dei sussidi secondo criteri di calcolo basati sulle prestazioni, e la proposta di modelli di sovvenzionamento adeguati alle caratteristiche dei diversi tipi di scuole. *TG* è favorevole al disciplinamento di tutti i tipi di scuole universitarie mediante un'unica ordinanza che ne riconosce le specificità. *AG* condivide entrambi i progetti e ritiene che la differenziazione dei tipi di scuole universitarie sia attuata con coerenza. Secondo *AG* i criteri menzionati dalla LPSU per l'elaborazione del modello di ripartizione dei sussidi sono rispettati tenendo conto delle esigenze concrete. *LU* approva i diversi criteri di calcolo previsti dai modelli di ripartizione per le università rispettivamente le scuole universitarie professionali.

BS valuta positivamente la continuità che caratterizza il passaggio dal diritto vigente al nuovo diritto e come *BL* approva in larga misura le disposizioni di esecuzione della LPSU. *BS* e *BL* lamentano la mancata soluzione del problema legato ai tempi di versamento dei sussidi di base alle università.

VS è d'accordo con il grado di dettaglio delle disposizioni esecutive. *BE* si felicita per il recepimento dei risultati dell'esame preliminare nel progetto presentato. *VD* apprezza in particolare la buona collaborazione tra Cantoni e Confederazione in seno agli organi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, finalizzata all'elaborazione delle disposizioni inerenti ai settori di competenza comune.

SG è dell'opinione che grazie alla LPSU e alle relative disposizioni esecutive si possano creare in Svizzera condizioni quadro favorevoli a una politica universitaria coerente, e apprezza il lavoro svolto dal DEFR e dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Partiti

Il PLR accoglie favorevolmente la regolamentazione proposta. *Il PS* sostiene la scelta, attuata nell'ambito della politica della formazione, di differenziare le università dalle scuole universitarie professionali. *L'UDC* condivide gli aspetti principali della revisione totale. Per *i Verdi* nei progetti la strategia della Confederazione, in particolare per quanto attiene alla sostenibilità, sarebbe formulata in modo troppo vago e non verrebbe garantita. *Il PVL* si aspetta che nei progetti del Consiglio federale vengano recepiti gli standard rispettati attualmente in ambito di ecologia e sviluppo sostenibile.

Enti e organizzazioni attivi nella politica della formazione e della scienza

swu e *SUAS* approvano la differente impostazione dei modelli di finanziamento relativi rispettivamente a università e scuole universitarie professionali.

Cerchie interessate

CP sostiene entrambi i progetti. *FTAL* è favorevole alla diversa impostazione dei modelli di finanziamento delle università rispettivamente delle scuole universitarie professionali, poiché terrebbe conto delle specificità dei diversi tipi di scuole universitarie. *HKBB* condivide l'attuazione della LPSU come fattore di continuità nel processo di transizione dalla legge sull'aiuto alle università e dalla legge sulle scuole universitarie professionali alla LPSU.

5 Varianti relative alla ripartizione dei sussidi di base (revisione totale O-LPSU)

Variante 1: BE, GE, SG, SO, BS, BL, UR, TG, GR, JU (per le università), AG, LU (in subordine), SZ, TI, NE, PLR, PS, UDC, UCS, economiesuisse, Travail Suisse, swu, Consiglio dei PF, CSSI, actionuni, swissfaculty, SUP Svizzera, BFH, Unibas, FTAL, HKBB, FHNW, AMS.

Osservazioni: secondo *BE* l'attuazione della variante 2 risulterebbe molto problematica perché prevedrebbe una riduzione del coefficiente attualmente attribuito alla ricerca presso le università e non premierebbe l'impegno profuso con successo da molti settori delle scuole universitarie nell'ambito della ricerca applicata. *GE* vorrebbe che la Confederazione valutasse un'ulteriore variante (70/30 per cento per le università e 90/10 per cento per le scuole universitarie professionali). Per le scuole universitarie professionali *JU* propone l'introduzione di un sistema progressivo (da 90/10 a 85/15 entro il 2021) allo scopo di concedere loro un arco di tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di adeguamento nel settore della ricerca. *SO* auspica che la variante 1 stimoli le scuole universitarie a migliorare la loro competitività non soltanto in relazione all'insegnamento, ma anche alla ricerca. Secondo *BS* la variante 1 è più simile alla normativa vigente per ciò che concerne le chiavi di ripartizione e le condizioni di attuazione. *FHO* preferisce la ripartizione 80/20 per cento, pur considerando quella dell'85/15 per cento una possibile soluzione di compromesso politico.

LU chiede che l'attuazione della revisione totale dell'O-LPSU non incida sui costi a carico degli enti interessati, e appoggia (in subordine) la variante 1. *LU* ritiene che si tratti fondamentalmente di proposte ragionevoli; tuttavia secondo *LU* sarebbe difficile decidere sui modelli di ripartizione facendo riferimento a una base di dati molto esigua e senza conoscerne veramente gli effetti finanziari. *LU* chiede che siano previsti correttivi obbligatori nel caso in cui dalla valutazione emergano differenze rispetto ai dati relativi ai modelli presentati all'inizio del 2016, o altre discrepanze. *LU* vorrebbe inoltre che fossero analizzate e presentate le conseguenze per gli accordi intercantonali sulle università e sulle scuole universitarie professionali. Secondo *NE* questa chiave di ripartizione corrisponderebbe alla prassi vigente per le università, mentre per le scuole universitarie professionali il coefficiente attribuito alla ricerca raddoppierebbe. Per le scuole universitarie professionali *NE* propone una chiave di ripartizione del 90 e del 10 per cento, da applicare per un periodo transitorio corrispondente al prossimo periodo ERI, cioè fino al 2020. Alla fine di tale periodo la variante 1 entrerebbe pienamente in vigore. Se questa sua proposta venisse respinta, per quanto concerne l'articolo 9 *NE* appoggerebbe la variante 1; in caso contrario la variante 2 (ripartizione del 90 per cento).

Variante 2: ZH, VS, OW, NW, FR, VD, USU, CSUMS, UniFR, SIC, FernUni.

Osservazioni: *ZH* è dell'opinione che la variante 2 tenga equamente conto delle esigenze delle attività di ricerca e didattica, e che l'attribuzione di un coefficiente leggermente superiore all'insegnamento deriverebbe dalla necessità di formazioni qualitativamente eccellenti. *FR* e *VD* osservano che lo scopo dei sussidi di base consisterebbe principalmente nel sostenere i Cantoni nel finanziamento delle attività didattiche e che la Confederazione finanzierebbe la ricerca principalmente con altri strumenti, come ad esempio il FNS, la CTI o la partecipazione a programmi UE. *UniFR* è dell'opinione che i costi relativi alla ricerca siano già coperti dai sussidi overhead, e che perciò non sia necessario un loro ulteriore finanziamento nel quadro dei sussidi di base.

6 Revisione totale della O-LPSU: osservazioni generali

Criteri di calcolo dei modelli di ripartizione: secondo *ZH* i criteri relativi alla ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento sarebbero stati ben ponderati e risulterebbero conformi agli scopi. *ZH* approva anche i criteri per la ripartizione dei sussidi versati per la ricerca. Per *SO* la scelta dei criteri per il calcolo dei modelli di ripartizione rappresenterebbe un buon compromesso tra l'esigenza di precisione e l'onere legato al rilevamento. *SO* avrebbe assegnato un peso maggiore ai titoli di studio. Pur riuscendo a comprendere la scelta di non considerare unitariamente gli studenti dei diversi tipi di scuola universitaria professionale, *SO* ritiene che si tratti di un'occasione persa. Valuta positivamente il fatto

che si sia tenuto conto delle peculiarità dei vari indirizzi di studio. *TG* condivide la scelta di fattori che fungano anche da indicatori della qualità delle diverse scuole universitarie (ad es. finanziamento da parte di terzi e numero di studenti stranieri). Constatando che i criteri di finanziamento si basano sul numero di studenti, il *PLR* auspica che ciò non si ripercuota negativamente sulla qualità dell'insegnamento. Secondo il *PLR* sarebbe importante che i diversi criteri venissero attuati tenendo conto delle esigenze concrete ed evitando di creare un sistema burocratico.

Secondo *AR* in relazione all'articolo 7 occorrerebbe valutare la possibilità di vincolare il versamento della quota di sussidi federali di base destinata alla ricerca presso le scuole universitarie, ad un impegno finanziario corrispondente, nel settore di ricerca interessato, da parte dell'ente responsabile. *AR* crede che una quota di questa entità costituirebbe un incentivo a sviluppare ulteriormente la ricerca presso le scuole universitarie professionali. *AR* e *VS* temono che a medio termine questa tendenza potrebbe favorire un aumento dei costi medi.

AR, *OW* e *NW* ritengono che le disposizioni della LPSU – che prevedono un numero relativamente elevato di criteri per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento –, vengano attuate tenendo conto delle esigenze concrete (art. 8 e 9) e che gli indicatori relativi alle attività di ricerca siano coerenti con gli orientamenti generali dei diversi tipi di scuole universitarie (art. 10 e 11). Secondo *OW* la differenziazione tra università e scuole universitarie professionali si giustificerebbe alla luce dei titoli standard rilasciati dai vari tipi di scuole universitarie. *FR* e *VD* accolgono favorevolmente l'impostazione adottata e ritengono che i parametri utilizzati per entrambi i modelli rispettino sia la volontà del legislatore, sia le caratteristiche e le peculiarità delle scuole universitarie. *VD* condivide la scelta di considerare i titoli secondo i diversi tipi di scuole universitarie, e approva il modo in cui si tiene conto del numero di studenti stranieri. Per *NE*, il mantenimento delle condizioni attuali nell'ambito del finanziamento delle scuole universitarie dal 2017 sarebbe diretto a concretizzare le peculiarità di questi tipi di scuole. La posizione di *NE* si basa sulle considerazioni all'origine dell'adozione della LPSU ed è di continuità rispetto al sistema attuale.

economiesuisse chiede che venga recepito il criterio «qualità della formazione». Secondo *economiesuisse* il sistema proposto favorirebbe la quantità invece della qualità e ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul livello di quest'ultima. Per *SUAS* non si conoscerebbero ancora gli effetti che avrà il nuovo modello di ripartizione, visto che non sarebbe stato presentato alcun computo dei costi di programmazione. In particolare *SUAS* e *CSUMS* rilevano criticamente che un aumento generalizzato del numero di studenti porterebbe automaticamente ad una riduzione dei finanziamenti destinati ai cicli di studio in cui vige il numero chiuso. *SUAS* e *CSUMS* non riescono a comprendere la differenziazione tra scuole universitarie professionali e università per quanto attiene al numero di studenti stranieri. *USU* deplora che non sia stato considerato il criterio dell'offerta di assistenza.

Caratterizzazione dei profili: *SO* ritiene che la caratterizzazione dei profili sia un compito importante ai fini dello sviluppo del settore delle scuole universitarie. *SO* e *JU* sono favorevoli a diversificare gli ambiti di ricerca e prendere in considerazione i diversi titoli standard rilasciati.

Sussidi per altri istituti accademici: secondo *SZ* sarebbe importante regolamentare il calcolo dei sussidi destinati ad altri istituti accademici. In qualità di partecipante alla fondazione *FernUni*, *SZ* ha auspicato che questa istituzione possa continuare a beneficiare dei contributi federali fissi. Per *GE* e *VS* è importante che questa possibilità di finanziamento di altri istituti accademici venga mantenuta. *VS* chiede che gli articoli 13–15 e la possibilità di finanziamento mediante sussidi fissi siano ripresi senza modifiche. Riguardo ai principi stabiliti dal Consiglio delle scuole universitarie in materia di sussidi fissi agli istituti accademici, *FernUni* chiede che gli istituti del settore delle scuole universitarie siano perlomeno consultati o, meglio ancora, che possano partecipare alla loro elaborazione.

Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative: *BS*, *UCS* e *HKBB* accolgono favorevolmente la nuova regolamentazione. Per *AG* le disposizioni proposte contribuiscono a migliorare la trasparenza e la chiarezza nel settore delle costruzioni in relazione all'applicazione e all'attuazione delle ordinanze. *AG* approva la riduzione della durata della destinazione da 30 a 25 anni. *GE* vorrebbe che fossero introdotti criteri di priorità. *SG* è favorevole ad una base legale comune per il finanziamento degli edifici delle scuole universitarie professionali e delle università. Secondo l'*UDC* il limite minimo di spesa

sarebbe un incentivo errato: occorrerebbe perciò introdurre un meccanismo per annullarlo (ad es. un sistema lineare). Per *i Verdi* il legislatore avrebbe fissato consapevolmente uno standard ambientale ed energetico elevato per le costruzioni universitarie, di cui si dovrebbe tener conto in sede attuativa. La *Konferenz der Hochschulen der darstellenden Künste und des literarischen Schreibens Schweiz* (qui appresso KDKS) constata che in relazione alle costruzioni non si sarebbe tenuto conto delle formazioni artistiche, come invece si sarebbe dovuto.

Sussidi subordinati a progetti: *BL, GE, TI, LU, swu* e *FTAL* appoggiano le proposte di regolamentazione, sostenendo l'importanza di un'attuazione attenta alle esigenze concrete per evitare costi amministrativi aggiuntivi. *TG* si rammarica del fatto che le alte scuole pedagogiche possano beneficiare soltanto di sussidi subordinati a progetti. *TG* auspicherebbe una modifica della legge per garantire parità di trattamento rispetto alle università che offrono formazioni pedagogiche.

Sussidi per infrastrutture comuni: *GE, swu* e *FTAL* ritengono importante che questo strumento possa assicurare il finanziamento a lungo termine delle infrastrutture, e approvano la proposta di regolamentazione. *GE* e *FTAL* la considerano una nuova possibilità di finanziamento dei progetti inseriti nella Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca. Il *PS* e *Unibas* sono favorevoli alla possibilità di finanziare infrastrutture comuni.

Diritto ai sussidi: Interpretando l'articolo 3 segg., *UniFR* e *NE* auspicano che nella O-LPSU si chiarisca che l'articolo 4 capoverso 2 si applica soltanto alle «nuove» scuole universitarie (e non a quelle già esistenti). L'articolo 4 capoverso 1 lettera d non terrebbe conto dell'autonomia delle scuole universitarie: sarebbe da stralciare o da applicare soltanto a quelle nuove. *UniFR* si chiede se non sarebbe opportuno stabilire nell'ordinanza una differenziazione rispetto alle scuole universitarie già esistenti.

Secondo *FR* sarebbe necessario distinguere tra le scuole universitarie esistenti e quelle che chiedono il riconoscimento per la prima volta; per quelle già riconosciute occorrerebbe prevedere una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto ai sussidi, basata soltanto sull'accreditamento, sul loro mandato pubblico (base legale) e sul rispetto delle condizioni quadro stabilite dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. *FR* chiede una modifica dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d, conformemente al messaggio concernente la LPSU e nel rispetto dell'autonomia delle scuole universitarie.

VD ritiene che l'indicazione del mandato pubblico relativo alle attività d'insegnamento e di ricerca sia sufficiente per dimostrare il carattere pubblico dei cicli di studio secondo le esigenze poste dalla LPSU. Un riesame completo, ogni quattro anni, del diritto ai sussidi ai sensi dell'articolo 5 causerebbe un onere amministrativo eccessivo alle scuole universitarie cantonali già esistenti, e perciò *VD* chiede che per questi istituti sia prevista una procedura semplificata, basata unicamente sull'accreditamento, o che il riesame avvenga con minore frequenza. *NE* chiede anche di valutare una semplificazione della procedura, diretta a non causare oneri amministrativi a carico delle le scuole universitarie.

Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali: *CSSI* è dell'opinione che per mantenere il profilo delle scuole universitarie professionali interessate non vada prolungata la fase pilota (2015–2017).

Riconoscimento dei titoli esteri: *JU, AR, UR, OW, NW* e *SG CDPE* si chiedono se la riserva formulata nel rapporto esplicativo in merito alla competenza di altri organi preposti al riconoscimento non debba essere recepita anche nella O-LPSU. *BL* rileva che con la modifica dell'articolo 70 LPSU nell'ambito del messaggio ERI, la competenza della SEFRI in materia di scuole universitarie professionali venga estesa anche alle scuole universitarie, e che pertanto occorrerebbe adeguare di conseguenza anche gli articoli della O-LPSU.

BE e *FHNW* sono dell'opinione che il titolo dell'ottavo capitolo non corrisponda alle disposizioni che contiene, considerato che queste sono applicabili anche ai diplomi delle scuole universitarie. *BE* si domanda se le disposizioni possano essere già accolte così come sono, o se invece non sia necessario attendere la revisione dell'articolo 70 LPSU.

7 Revisione totale della O-LPSU: commenti alle singole disposizioni

Articolo 3 Presentazione della domanda

Lo *IUFFP* ritiene che nel suo caso e in quello del PFZ potrebbe nascere un conflitto d'interessi, perché il proprietario (DEFR) dovrebbe inoltrare a se stesso una domanda; propone perciò la seguente modifica: «*Die Träger der Hochschulen oder andere Institutionen des Hochschulbereichs reichen [...]»* [concerne soltanto il testo tedesco].

Articolo 4 Contenuto della domanda

Capoverso 1: *BS, BL, UCS, HKBB e FHNW* approvano l'applicazione restrittiva dei criteri per il riconoscimento delle nuove scuole universitarie; tuttavia con la richiesta di informazioni relative alla necessità pubblica dei cicli di studio offerti, l'O-LPSU inasprirebbe la LPSU. *BS, UCS e HKBB* chiedono pertanto una precisazione del capoverso 1. *BL* auspica lo stralcio del capoverso 1 lettera c. *UniFR* domanda lo stralcio del capoverso 1 lettera d, poiché non terrebbe conto dell'autonomia delle scuole universitarie. Anche *GE* e *VD* ritengono che la lettera d sia superflua, considerato che la richiesta corrispondente sarebbe già ottemperata secondo la lettera c dello stesso capoverso. *NE* si domanda se il criterio di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d non equivalga a quello posto alla lettera c; qualora si tratti di un doppione, chiede di valutare la necessità di mantenere la lettera d. *CSA* e *aaq* rilevano che secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera h delle Direttive per l'accreditamento LPSU⁵ una scuola universitaria può accedere all'accreditamento istituzionale se dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato. *CSA* e *aaq* ritengono che ciò sarebbe in contraddizione con la disposizione di cui all'articolo 4 O-LPSU, visto che per avere diritto ai sussidi si dovrebbe già disporre dell'accreditamento istituzionale.

Capoversi 2 e 3: per *BS, BL, UCS, HKBB e FHNW* resterebbe da chiarire come le scuole universitarie esistenti potrebbero motivare il loro valore aggiunto rispetto agli altri istituti. Secondo *BS, BL e FHNW* non si dovrebbe trattare del «riconoscimento delle scuole universitarie» bensì del «riconoscimento del diritto ai sussidi» (anche nel caso del capoverso 3). *BS, BL, UCS e HKBB* chiedono che il capoverso 2 venga adeguato di conseguenza. *BL* avanza la medesima richiesta anche per il capoverso 3. Secondo *UniFR* si applicherebbe soltanto alle «nuove» scuole universitarie, e ciò andrebbe chiarito.

CSSI osserva che il concetto di «valore aggiunto» non sarebbe sufficientemente preciso e che non corrisponderebbe alla LPSU, e raccomanda il recepimento del testo della legge («un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti»).

Articolo 5 Verifica delle condizioni

ZH ritiene che l'arco di tempo proposto sia piuttosto breve; tuttavia la scelta si giustificerebbe alla luce della frequenza quadriennale con cui viene emanato il messaggio ERI. Secondo *ZH* sarebbe comunque opportuno mantenere gli oneri legati alla verifica entro limiti adeguati. A *GE* sembra che il termine di quattro anni non sia coerente con il termine relativo all'accreditamento istituzionale.

Articolo 7 Ripartizione degli importi globali annui

NE propone, riguardo alla variante 1 per le scuole universitarie professionali (art. 7 cpv. 3), una chiave di ripartizione del 90 rispettivamente 10 per cento durante una fase transitoria corrispondente al prossimo periodo ERI, cioè fino al 2020. Al termine di questo periodo la variante 1 verrebbe pienamente applicata.

Articolo 8 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle università

VD chiede che all'articolo 8 capoverso 2 lettera b venga precisato il concetto di «studenti stranieri». *GE* constata che si utilizzerebbe l'espressione «costi di riferimento legati all'insegnamento», mentre nella legge si tratterebbe invece di «costi di riferimento».

⁵ RS 414.205.3

GE, *VD* e *VS* vorrebbero che l'ordinanza definisse l'espressione «tasse universitarie» (cpv. 3), così da evitare difficoltà interpretative. *TI* invita a tener conto della differenza che sussiste in alcune università, tra tasse universitarie di base – all'apparenza di modesta entità – e altre tasse accessorie ed emolumenti. *VD* osserva che in virtù dell'articolo 51 capoverso 8 LPSU, il meccanismo previsto all'articolo 8 capoverso 3 dovrebbe essere oggetto di una consultazione dell'Assemblea plenaria. Il fatto che le tasse universitarie coprano parte dei costi della formazione non implicherebbe che questa copertura non vada a carico della scuola universitaria interessata. *GE* teme che questa disposizione possa influire negativamente sul numero di studenti stranieri.

Secondo *economiesuisse* l'insegnamento dovrebbe comprendere soltanto gli studenti dei corsi di bachelor e di master.

Articolo 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali

BL, *swu*, *SUP Svizzera*, *KDKS*, *CSUMS*, *BFH*, *FTAL* e *FHNW* avrebbero approvato l'inclusione per principio di tutti i diplomi di bachelor e di master. A *CSUMS* e *BFH* sembra importante che nel settore «Musica» si considerino i diplomi di bachelor e di master. *GE* e *PS* sono favorevoli al fatto che nel settore «Musica» il calcolo sia basato sui diplomi di master. *GE* vorrebbe che questa deroga valesse anche per il settore delle arti visive e del design. *BE* e *VS* appoggiano la regolamentazione proposta dal Consiglio federale. *II PLR* vorrebbe includere tutti i diplomi di master delle scuole universitarie professionali e non condivide il capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 lettera c. *SUAS* ritiene incomprensibile che ci si limiti al settore «Musica»: la regolamentazione dovrebbe interessare tutte le formazioni artistiche per le quali soltanto il diploma di master abilita all'esercizio della professione. Secondo *zhaw* il fatto che per il calcolo secondo il modello di ripartizione si considerino soltanto i diplomi di bachelor penalizzerebbe i suoi settori di studio. *zhaw* sarebbe favorevole all'inclusione di tutti i diplomi di bachelor e di master. Per *AMS* la formazione presso le scuole universitarie professionali non potrebbe terminare con il bachelor. Secondo *AMS* sarebbe stato creato un incentivo errato, e il dibattito politico dovrebbe svolgersi in seno agli organi preposti.

Nel caso in cui la sua proposta relativa a una fase di transizione fosse respinta *NE* sosterrrebbe la variante 1, altrimenti la variante 2 (ripartizione del 90 per cento).

Capoverso 1: *LU*, *UR*, *NW* e *OW* chiedono che il capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 lettera c vengano integrati come segue: «Per il settore «Musica» inoltre proporzionalmente al numero dei diplomi di master.». *OW* e *NW* sono dell'opinione che in questo settore gli oneri formativi siano quasi il doppio di quelli dei normali cicli di studio che portano al conseguimento di titoli standard. Secondo *LU* sarebbe importante che nel settore «Musica» fossero computabili due diplomi di master per persona, e chiede che il capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 lettera c siano integrati come segue: «[...] al numero dei diplomi di master; per persona sono computabili due diplomi di master.». *Travail Suisse* e *AMS* chiedono la seguente formulazione: «[...] al numero dei diplomi di bachelor e dei diplomi di master».

Capoverso 2: *FR* chiede che all'articolo 9 capoverso 2 lettera c la menzione esplicita del settore «Musica» sia sostituita con una formulazione generica come la seguente: «tutti i cicli di studio in cui soltanto il diploma di master abilita all'esercizio della professione». *ASC* chiede che al capoverso 2 lettera c, vengano computati i diplomi di bachelor e quelli di master.

Capoverso 3: *FHNW* ritiene che il capoverso 3 sia eccessivamente restrittivo e che possa portare a incentivi errati. Secondo *FHNW* i casi speciali andrebbero disciplinati mediante una clausola derogatoria.

Articolo 10 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università

Capoverso 1: *i Verdi* auspicano che per garantire l'autonomia e la libertà delle attività di ricerca l'acquisizione di fondi da terzi privati sia condizionata all'introduzione, nella base di calcolo, di misure aggiuntive per garantire l'autonomia della ricerca. Si tratterebbe di una condizione necessaria per il finanziamento pubblico della ricerca. Secondo *i Verdi* i fondi di terzi privati andrebbero inseriti nella base di calcolo soltanto se non si tratta di sponsoring legato al finanziamento di strutture. *glp* e *USU* manifestano dubbi in merito alla regolamentazione dei fondi di terzi: l'autonomia e la libertà della ricerca

dovrebbero poter essere garantite. *FES* e *NGO* propongono la modifica seguente (di entrambe le varianti e per l'art. 11 lett. a): «[...] e da terzi ~~privati~~ e pubblici.». Secondo *FES* e *NGO* la base di calcolo non dovrebbe comprendere fondi di terzi privati, poiché ciò comprometterebbe l'autonomia e la libertà della ricerca.

Capoverso 2: *SG* è dell'opinione che la ripartizione dettagliata del 30 per cento destinato alla ricerca sia troppo complicata e che le cifre siano eccessivamente frazionate. *SG* è favorevole a un rafforzamento degli altri fondi di terzi e auspica una ripartizione in tre parti, ognuna del 10 per cento.

Capoverso 3: *swu* approva la scelta di prendere in considerazione i mesi/progetto per membro del personale scientifico. *TI* critica la bipartizione del fattore mesi/progetto considerandola estremamente discriminatoria, e auspica che possa essere radicalmente riveduta in occasione dei lavori di preparazione del prossimo messaggio ERI 2021–2024. *NE* chiede che l'espressione «per membro del personale scientifico» sostituisca nell'ordinanza il termine «professore»; osserva inoltre che non menzionare più come criterio di calcolo il numero di «mesi/progetto» per membro del personale scientifico costituirebbe un cambiamento ingiustificato rispetto alla prassi attuale. *NE* auspica che il calcolo dei «mesi/progetto» avvenga «per membro del personale scientifico» per tutto l'11 per cento che costituisce la quota «ricerca».

Articolo 11 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie professionali

NE sostiene la variante 1 nel caso in cui la sua proposta relativa a una fase transitoria non venga accolta. In caso contrario sosterrrebbe la variante 2 (ripartizione del 90 per cento).

Articolo 12 Versamento dei sussidi

BE è favorevole a mantenere il versamento per l'anno di sussidio in corso, secondo quanto previsto dal progetto, come pure alla garanzia prevista dal capoverso 2 in caso di cessazione del versamento dei sussidi di base. Secondo *ZH* il passaggio a questo sistema determinerebbe una mancanza di versamento nel 2016. Se questa proposta fosse mantenuta, *ZH* chiede fermamente che siano versati entro breve tempo ai Cantoni e alle università i sussidi relativi al 2016; in questo caso si potrebbe rinunciare al capoverso 2.

Per *AR*, *NW* e *OW* la questione del versamento dei sussidi federali ai Cantoni universitari non è stata risolta in modo soddisfacente. *VS* approva il riferimento nelle note esplicative alla sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2015⁶, auspicando che venga mantenuto il sistema di versamento a posteriori.

NE chiede che si rinunci a far coincidere l'anno di sussidio con l'anno di versamento: in questo caso verrebbe mantenuto il sistema di versamento a posteriori, e il pagamento degli ultimi sussidi secondo la LAU avverrebbe nel 2017; oppure che la sincronizzazione suddetta sia introdotta nel 2017, venga mantenuto il diritto al sussidio secondo la LAU relativo al 2016 e che questo sussidio sia versato nel 2017.

Nel caso di istituti intercantionali, *FHNW* propone di versare i sussidi di base ad un servizio di coordinamento (analogamente a quanto avviene per le costruzioni universitarie).

Capoverso 1: *BS*, *BL*, *VD* e *UCS* sono dell'opinione che dal 2017 in virtù del capoverso 1 il versamento dei sussidi di base alle università subirà una trasformazione. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale amministrativo succitata, *BS*, *BL* e *UCS* dubitano che la Confederazione possa emanare mediante ordinanza una regolamentazione di questo tipo, visto che il versamento dei sussidi di base sarebbe disciplinato a livello di legge. *BS* e *BL* non riescono a comprendere perché la Confederazione, diversamente rispetto ad altri cambiamenti di sistema analoghi, non possa sospendere e rinviare il versamento del sussidio dovuto ai Cantoni. *BS*, *BL*, *FR*, *VD*, *AR*, *LU*, *OW*, *NW*, *UCS* e *HKBB* chiedono il mantenimento del sistema di versamento basato sull'anno precedente, con le relative disposizioni della O-LPSU e decisioni, oppure di accogliere soltanto il capoverso 1 dell'articolo 12, versando ai Cantoni i sussidi relativi al 2016 mancanti. Se il Consiglio federale non può rinunciare al

⁶ www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.

cambiamento di sistema di versamento dei sussidi, *FR* chiede che nella O-LPSU sia indicato esplicitamente che il sussidio annuale mancante concerne il 2016; che il suo versamento è dovuto in virtù della decisione del TAF, senza l'obbligo per i Cantoni di presentare ulteriori prove; e che fino a questo versamento, i Cantoni che lo desiderano possono considerare il sussidio ricevuto come basato sull'anno precedente. *NE* rileva che con il passaggio al sistema previsto dal progetto O-LPSU – che fa coincidere l'anno di sussidio con l'anno di versamento – verrebbe a mancare il sussidio secondo la LAU relativo al 2016. *NE* invita il Consiglio federale a ripensare l'introduzione del sistema in esame, auspicando che venga reintrodotta e/o mantenuto il versamento a posteriori. In questo modo si potrebbe evitare una lacuna di finanziamento con il passaggio dalla LAU alla LPSU. Il *PS* sostiene la richiesta avanzata dai Cantoni: mantenere soltanto il capoverso 1 dell'articolo 12 e versare i sussidi mancanti, relativi al 2016.

Capoverso 2: *BS* è contrario ad un rinvio della soluzione e al trasferimento degli oneri di prova ai Cantoni. *VD* osserva che il capoverso 2 sarebbe essenziale e garantirebbe che in caso di cessazione del versamento dei sussidi di base i Cantoni potrebbero valersi delle motivazioni del TAF per chiedere il versamento mancante senza dover presentare prove ulteriori. *VD* si aspetta che la Confederazione introduca nei suoi conti un riconoscimento finanziario corrispondente. *VD* continuerà a contabilizzare a posteriori i sussidi di base e intende chiedere alla Confederazione di riconoscere esplicitamente questa prassi. Secondo *ZH* la soluzione proposta al capoverso 2 non sarebbe convincente.

Note esplicative: *BL* vorrebbe che le note esplicative di cui alla sezione 2.1.1 stabilissero anche la relazione temporale tra il rilevamento dei dati necessari per il computo dei sussidi di base e il loro versamento; a questo riguardo propone la seguente integrazione: «Il numero di studenti rilevato per un'università il giorno x dell'anno n è alla base del calcolo del sussidio a questa università nell'anno n+1». *BL* auspica che alla sezione 2.1.2 (così come alle sezioni 3.1.1 e 3.1.2) sia definita la relazione temporale anche per ciò che concerne il calcolo dei sussidi in base alle prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Articolo 13 Tipi di sussidi

Secondo *BE* andrebbe sottolineato il principio di cui al capoverso 1, secondo il quale anche per altri istituti accademici varrebbe la medesima modalità di calcolo applicata per le scuole universitarie, e che la possibilità di versare sussidi fissi avrebbe soltanto un carattere sussidiario. Per *BE* l'espressione «sussidi fissi» sarebbe inappropriata, visto che i sussidi comprenderebbero componenti fisse e variabili. *BE* propone di utilizzare l'espressione «sussidi forfetari».

SIC propone di aggiungere al capoverso 2 la parte seguente (in corsivo): «In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato per le scuole universitarie o per altri istituti accademici in base alle possibilità finanziarie dell'ente responsabile non riesce a garantire la gestione dell'istituto».

VD chiede che questo sistema di sussidi sia possibile soltanto in via transitoria, e che una disposizione corrispondente venga aggiunta all'articolo 13 capoverso 2. Nel tempo spetterebbe alla collettività garantire responsabilmente la disponibilità di risorse sufficienti, nel rispetto del principio di parità di trattamento di tutti gli istituti dello stesso tipo per quanto attiene ai sussidi di base.

Articolo 15 Convenzione sulle prestazioni

I Verdi, *FES* und *NGO* raccomandano di utilizzare lo strumento della convenzione sulle prestazioni congiuntamente all'obbligo di rendiconto in materia di sviluppo sostenibile, allo scopo di migliorare la misurabilità e la trasparenza in ambito di sostenibilità delle scuole universitarie. *FES* e *NGO* propongono di integrare il capoverso 1 come segue: «[...] gli obiettivi e gli indicatori basati sulle prestazioni e il contributo ad uno sviluppo sostenibile, nonché [...]».

Articolo 16 Dati determinanti ai fini del calcolo

Secondo *GR* occorrerebbe valutare un calcolo su base pluriennale dei valori medi, così da livellare le variazioni dovute a singoli progetti di grande entità.

Articolo 17 Calcolo e versamento dei sussidi di base

FR critica la proposta di versare i sussidi di base in tre rate (art. 17 cpv. 3), poiché essendo il sussidio basato sull'anno precedente, il versamento in tre rate risulterebbe problematico; FR propone di mantenere i termini di versamento attuali (in particolare il versamento dell'80 per cento di inizio anno).

Articolo 19 Definizioni

Secondo FR, il termine «soggiorno» non sarebbe chiaro: si potrebbe dedurre che gli alloggi beneficino ancora dei sussidi federali. VD parte dal presupposto che la costruzione di alloggi per i membri delle scuole universitarie dia diritto ai sussidi. Per SG occorrerebbe spiegare e chiarire l'espressione «interventi determinanti». GE invita a riconsiderare il termine «trasformazione», anche ai fini di un'armonizzazione con l'articolo 12 dell'ordinanza sulle costruzioni universitarie.

Articolo 20 Spese proprie

BE è dell'opinione che la disposizione di cui al capoverso 1 debba essere inclusa in una legge. La LPSU non potrebbe fungere da base legale. Secondo BE occorrerebbe valutare l'opportunità di inserire nella O-LPSU un rimando alla legge sui sussidi. Per SG non sarebbe chiaro a quale tipo ed entità di spese proprie si faccia riferimento.

Articolo 22 Sussidi per trasformazioni

VD osserva che la definizione di «trasformazioni» non sarebbe coerente alla luce dell'insieme dei testi, e chiede che venga corretta. Inoltre il meccanismo di sovvenzione delle trasformazioni basato sull'adeguamento dei forfait per unità di superficie sarebbe contrario ai principi di sviluppo sostenibile. VD è sfavorevole a questo sistema e per le trasformazioni di costruzioni propone di utilizzare in modo generalizzato meccanismi già previsti dall'articolo 25 O-LPSU per casi eccezionali (calcolo del sussidio in base al preventivo o all'esame del conteggio finale). Questo metodo permetterebbe di tener conto oggettivamente dell'entità delle trasformazioni (secondo il codice dei costi di costruzione CCC). VD ritiene tuttavia che questi meccanismi non siano definiti con precisione nell'O-LPSU, e che dovrebbero essere spiegati nell'ordinanza del DEFR. VD chiede anche che sia precisata l'espressione «standard di costruzione migliorato».

I Verdi, USU, FES e NGO vorrebbero che i lavori di trasformazione comprendessero anche i miglioramenti ecologici ed energetici, e chiedono che sia aggiunto un nuovo capoverso 2: *«I lavori di trasformazione beneficiano di sussidi se rispettano standard ecologici ed energetici elevati nonché standard relativi all'assenza di barriere architettoniche»*.

inclusion-handicap chiede di valutare se non si possano incentivare i lavori di trasformazione finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, e propone l'integrazione seguente: *«[...] lo standard di costruzione risulta migliorato o viene garantita l'assenza di barriere architettoniche secondo la norma SIA 500»*.

Articolo 23 Spese che non danno diritto ai sussidi

GE è dell'opinione che la lettera a debba essere riveduta.

Articolo 26 Eccezioni

Secondo AG la determinazione del grado di modifica strutturale dei lavori di trasformazione potrebbe risultare difficile. L'articolo 26 andrebbe perciò integrato per consentire – in caso di oneri di trasformazione eccessivi, dovuti a circostanze locali – di calcolare sulla base del preventivo e/o dell'esame della liquidazione finale i sussidi versati per investimenti edili (fatto salvo un chiaro riferimento all'unità di superficie).

Articolo 28 Aliquota di sussidio

BS, VS, Unibas e HKBB chiedono lo stralcio di «al massimo» (per VS la richiesta vale anche per l'art. 45). FR chiede che l'aliquota di sussidio relativa agli investimenti venga fissata in modo inequivocabile

al 30 per cento. *GE* deplora l'introduzione di un importo massimo. *VD* chiede l'applicazione generale di un'aliquota del 30 per cento, fatta salva la disponibilità creditizia. *VD* ritiene che l'O-LPSU dovrebbe indicare più chiaramente i criteri di priorità e le modalità di trattamento delle diverse categorie di progetti (aliquota di sussidio applicate) nell'eventualità che si debba assegnare un grado di priorità ai progetti a causa della mancanza di disponibilità di crediti; ciò consentirebbe ai Cantoni una migliore pianificazione finanziaria e garantirebbe la parità di trattamento. *VD* rileva che rispetto alla situazione attuale, ogni diminuzione dell'aliquota di sussidio al di sotto del 30 per cento equivarrebbe a un trasferimento di oneri dalla Confederazione ai Cantoni, e pertanto vi si oppone. *NE* chiede che l'ordinanza riprenda la formulazione adottata nella LPSU. La legge escluderebbe il superamento della quota del 30 per cento, mentre per l'ordinanza si tratterebbe dell'aliquota a cui si ha diritto.

Articolo 30 Preavviso e avamprogetto

VD chiede il significato dell'espressione «la SEFRI esprime un parere» e domanda se non sia sufficiente, in questa fase, indicare che la SEFRI conferma la ricezione del preavviso. Secondo *VD*, l'ordinanza non specificherebbe se la fase «preavviso» e la fase «avamprogetto» siano o meno necessarie in caso di progetti con costi inferiori a 10 milioni. Per *SG* occorrerebbe chiarire la procedura da seguire in questi ultimi casi.

Articolo 33 Inizio dei lavori di costruzione

VD reputa che questa disposizione non sia necessaria, e che potrebbe essere incompatibile con i tempi richiesti da alcuni progetti. D'altra parte non sarebbero menzionati i criteri che portano alla concessione o al rifiuto di un'autorizzazione a un cantiere. Ciò potrebbe causare ritardi e costi aggiuntivi. Secondo *VD*, almeno nel caso dei grossi progetti preavviso e avamprogetto dovrebbero consentire alla SEFRI di raccogliere in tempo utile le informazioni necessarie. *VD* potrebbe essere favorevole all'introduzione nella O-LPSU di un semplice obbligo d'informazione del richiedente nei confronti della SEFRI. Vista la complessità che caratterizzerebbe l'inizio dei lavori di costruzione, *GE* propone di regolamentare soltanto l'inoltro della domanda che lo precede.

Articolo 34 Vincolo di mantenimento della destinazione d'uso, durata dell'utilizzo e alienazione

GE propone di sostituire l'espressione «le parti portanti dell'edificio» di cui al capoverso 2 con l'espressione «le *strutture* portanti dell'edificio».

Articolo 37 Pagamenti finali in caso di forfait per unità di superficie

VD si domanda quali siano i «documenti necessari ai fini del controllo» e chiede che questo aspetto sia precisato.

Articolo 40 Principio e definizioni

ZH ritiene che la formulazione «volume delimitato a sé stante» sia eccessivamente restrittiva. Secondo *ZH* i sussidi per le spese locative dovrebbero essere concessi anche nel caso in cui per un campus siano stati stipulati diversi contratti di locazione, e l'allacciamento per l'immobile in questione sia centralizzato.

Articolo 41 Spese che danno diritto ai sussidi

SG propone di integrare il capoverso 2 come segue: «Se l'uso di un complesso edile a sé stante è oggetto di diversi contratti di locazione, questi ultimi possono essere cumulati». *GE* ritiene che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b penalizzino la *Haute école spécialisée de la Suisse occidentale*, considerato che quest'ultima occupa più sedi.

Articolo 42 Spese che non danno diritto ai sussidi

AG è dell'opinione che per le scuole universitarie professionali la rinuncia a sussidiare le spese locative relative a edifici pubblici esistenti, di proprietà dei Cantoni universitari, costituisca un incentivo a optare

per gli edifici di terzi. AG teme che l'articolo in questione porti a un rincaro dell'utilizzo degli immobili e pertanto lo respinge. Secondo *Unibas* il sistema di sussidi per le spese locative non sarebbe stato sufficientemente ponderato, e non sarebbe adeguato alla situazione concernente la proprietà degli oggetti locativi nel settore delle scuole universitarie. *Unibas* osserva che la proprietà dell'oggetto da parte degli enti responsabili dovrebbe essere irrilevante ai fini del diritto ai sussidi; determinante sarebbe invece se la costruzione o il ripristino di un edificio abbiano beneficiato di sussidi per gli investimenti edili. *Unibas* chiede che la lettera a sia modificata come segue: *«oggetti locativi che hanno già beneficiato di sussidi per gli investimenti edili per la loro costruzione o il loro ripristino»*.

Articolo 45 Aliquota di sussidio

VD chiede di stabilire in generale un'aliquota di sussidio del 30 per cento, fatta salva la disponibilità creditizia.

Articolo 49 Prestazione propria

FR e VD sono dell'opinione che la condizione di dover fornire in denaro almeno metà della prestazione propria sia eccessivamente vincolante, e chiedono che il capoverso 3 venga soppresso.

Articolo 51 Convenzione sulle prestazioni

Secondo *FES* e *NGO* il bilancio relativo alle prestazioni sotto il profilo dell'equità, dello sviluppo sostenibile e della partecipazione degli studenti alla promozione dei progetti dovrebbe competere al Consiglio delle scuole universitarie. A questo riguardo *FES* e *NGO* chiedono che il capoverso 2 venga integrato come segue: *«b. per il raggiungimento di obiettivi importanti di politica universitaria a livello nazionale secondo l'articolo 59 capoverso 2 LPSU»*.

Articolo 56 Entrata nel merito

L'UDC vorrebbe una formulazione precisa, analoga a quella di cui all'articolo 3 del Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e propone la formulazione seguente: *«I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte necessarie per l'esercizio della professione»*. Per *USU* la condizione di cui alla lettera b non sarebbe indispensabile.

Articolo 57 Riconoscimento

L'UDC propone la seguente formulazione: *«La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso equivale al corrispondente diploma svizzero, in particolare sotto il profilo del livello di formazione, dei contenuti specifici e di pratica di professionale, nonché della durata della formazione»*. Il Consiglio dei PF è dell'opinione che i capoversi 2 e 3 siano eccessivamente complicati sotto il profilo linguistico e vadano riformulati. Per *USU* sarebbe sufficiente la disposizione di cui alla lettera c; le lettere a e b causerebbero soltanto inutili oneri burocratici.

Articolo 67 Calcolo dei sussidi di coesione

Questa disposizione viene accolta favorevolmente da *BS*, *SG*, *JU*, *UR*, *AR*, *UCS*, *Unibas* e *HKBB*. *BL*, *GE*, *swu* e *FTAL* raccomandano di evitare lo stanziamento di un importo eccessivo per il fondo di coesione. Al *PS* la proposta sembra sostanzialmente appropriata. Secondo *BL* e *PS* le disposizioni relative al calcolo andrebbero ulteriormente precisate. *AR*, *UR*, *NW* e *OW* ritengono che la struttura decrescente sia appropriata. Per *LU* i sussidi di coesione sarebbero molto utili, poiché consentirebbero alle scuole universitarie di svilupparsi nel senso della LPSU. *LU* dubita tuttavia che ciò possa realizzarsi, poiché la nuova regolamentazione finanziaria prevista dalla LPSU comporterebbe in alcuni casi perdite sensibili per certe scuole universitarie. *FR* pone la questione relativa al periodo di riferimento 2017–2019, proponendo di modificare il capoverso nel modo seguente: *«Alle scuole universitarie che hanno subito una perdita superiore al cinque per cento rispetto all'anno di riferimento per quanto concerne i sussidi di base possono essere concessi sussidi di coesione al più tardi fino alla fine del 2024»*.

Secondo *VD* l'ordinanza dovrebbe chiarire che il contributo relativo ai fondi di coesione viene ripartito in modo che la perdita subita non sia inferiore al 5% conformemente all'articolo 74 LPSU; chiede inoltre che i dettagli relativi al calcolo degli importi globali dei sussidi di coesione siano disciplinati dall'ordinanza.

NE ritiene che l'espressione «tra il 2017 e il 2019» potrebbe essere interpretata in diversi modi: la perdita che dà diritto a questi sussidi deve verificarsi ogni anno; si tratti di una media calcolata per tutto l'arco di tempo considerato; oppure è sufficiente che la perdita venga registrata in uno solo degli anni di questo triennio. Secondo *NE*, ogni diminuzione maggiore del 5% nel periodo 2017–2019 darebbe diritto ai sussidi di coesione, indipendentemente dall'anno in cui essa si verifichi. Secondo l'interpretazione di *NE*, dopo il 2019 il diritto ai sussidi di coesione dipenderebbe dall'intervallo di tempo tra l'attuazione del nuovo sistema e il verificarsi della perdita; in via definitiva, il sussidio di coesione sarebbe versato contemporaneamente a quello del sussidio di base. Alla luce di queste considerazioni *NE* ritiene che sarebbe utile un chiarimento dell'articolo 67.

Note esplicative: secondo *FHNW* la formula di cui a pagina 25 andrebbe precisata.

8 Osservazioni concernenti l'ordinanza sulle costruzioni universitarie

Osservazioni generali

SO, BS, BE, BL, AR, LU, SZ, TI, PLR, UCS e *HKBB* approvano integralmente l'ordinanza sulle costruzioni universitarie. *ZH* ne condivide gli aspetti essenziali. Per *AG* gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza offrirebbero criteri precisi per stabilire i tipi di locali. *BE, SUAS* e *CSUMS* sono favorevoli alla semplificazione delle disposizioni perseguita dall'ordinanza. *CSUMS* nota che non si sarebbe tenuto conto delle esigenze, in alcuni casi molto specifiche, poste dai locali per l'insegnamento, la produzione e la ricerca in ambito artistico. *OW* und *NW* non hanno preso posizione.

GE manifesta dubbi in merito ai tipi di locali e ai valori di superficie; i valori di superficie sembrerebbero inferiori a quelli applicati finora.

Per ragioni di parità di trattamento rispetto alle università, *TG* invita a valutare il cofinanziamento dei progetti di costruzione delle alte scuole pedagogiche che formano docenti.

VD ritiene che a seconda dei progetti di costruzione i lavori di scavo speciali possano generare costi aggiuntivi importanti e molto variabili. Pur valendosi della correzione, calcolarli in base a forfait per unità di superficie risulterebbe difficile (anche perché il valore oggetto della correzione sarebbe arbitrario). In considerazione di ciò *VD* propone di introdurre nell'ordinanza DEFR un articolo per regolamentare in dettaglio i lavori di scavo speciali (CCC 17), basandosi sui costi effettivi ed escludendo i forfait (come avviene per le spese connesse ai concorsi, all'elaborazione del progetto di costruzione o alle opere d'arte).

I Verdi chiedono di inserire nell'ordinanza sulle costruzioni universitarie una norma giuridicamente vincolante per precisare la condizione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera b LPSU.

Swissolar condivide sostanzialmente il parere espresso da *NGO*. *Swissolar* chiede l'aggiunta di un nuovo articolo: «Articolo 9 Impianti per la produzione di nuove energie rinnovabili. Le nuove energie rinnovabili danno diritto ai sussidi in quanto parti integranti della costruzione. La quota di nuove energie rinnovabili nel consumo globale di energia di un progetto di costruzione deve ammontare almeno al 50 per cento».

Secondo *inclusion-handicap* mancherebbe un chiaro recepimento della condizione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera e LPSU («soddisfa le esigenze dei disabili»); *inclusion-handicap* chiede che nell'ordinanza sulle costruzioni universitarie si faccia riferimento alla norma SIA 500 «Costruire senza barriere».

Commenti alle singole disposizioni

Articolo 1 Formazione continua e servizi

Secondo VD le percentuali destinate a formazione continua e servizi andrebbero rese note, e considerate, *per tipo di locale*.

Articolo 2 Qualità dei locali

Secondo BE e SUAS il recepimento delle direttive del Politecnico federale di Zurigo nell'ordinanza, e la loro conseguente attuazione generalizzata, risulterebbero problematici, poiché si assegnerebbero competenze legislative al Politecnico. BE chiede che l'ordinanza comprenda una decisione del Consiglio delle scuole universitarie (su raccomandazione del Servizio costruzioni universitarie) in merito all'applicabilità delle direttive. GE è dell'opinione che le direttive debbano essere emanate dall'Amministrazione federale. VD rileva che la versione dell'8 gennaio 2016 delle direttive potrebbe non essere consultabile sul sito Internet del Politecnico federale di Zurigo, qualora quest'ultimo in futuro decida di modificarla; inoltre le direttive in questione non sarebbero disponibili in francese. VD propone di inserire direttamente nell'ordinanza DEFR la parte pertinente delle direttive. Il Consiglio dei PF chiede con forza che gli standard previsti dall'ordinanza sulle costruzioni universitarie per le domande di sussidi di università e scuole universitarie professionali, vengano definiti autonomamente rispetto dalle direttive interne degli istituti del settore dei Politecnici federali. *inclusion-handicap* constata che le direttive del Politecnico federale di Zurigo rimanderebbero alla norma SN 521500, ormai sostituita dalla norma SIA 500 e non più in vigore dal 1° gennaio 2009.

SG propone di fissare l'altezza utile a 2,7 metri.

Secondo SUAS le scuole universitarie professionali, in particolare quelle che offrono cicli di studi artistici, possono necessitare anche di tipi di locali molto diversi e/o di un'interpretazione estensiva delle direttive del Politecnico federale. SUAS e CSUMS propongono un nuovo capoverso 4, che disciplini le specifiche esigenze dei locali destinati alle formazioni artistiche (ad es. palcoscenici, sale da concerto, locali di prova e atelier). Per SG la prescrizione relativa all'altezza utile di 2,7 metri (con una fascia sovrastante di un metro per l'installazione degli impianti tecnici) sarebbe eccessivamente rigida.

Secondo USU, FES e NGO le direttive in esame non soddisferebbero gli elevati standard ambientali ed energetici stabiliti dalla LPSU. FES raccomanda la seguente modifica: «*La qualità dei locali per seminari e delle aule è conforme allo standard per la costruzione sostenibile SNBS e a quelli relativi all'assenza di barriere architettoniche (Norma SIA)*». USU, FES e NGO vorrebbero aggiungere un nuovo paragrafo 3: «*Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono applicabili le raccomandazioni dell'Ufficio federale dello sport e lo standard per la costruzione sostenibile SNBS, come pure quelli relativi all'assenza di barriere architettoniche della norma SIA 500*».

Articolo 5 Superficie libera esterna computabile

Per VD la superficie libera esterna degli edifici delle scuole universitarie è quasi sempre pubblica. Perciò il capoverso 1, che limita la superficie presa in considerazione a quella libera esterna, sarebbe in contraddizione con il capoverso 2, che esclude le superfici ad uso pubblico. VD propone di stralciare la seconda parte del capoverso 2: «[...] o le superfici ad uso pubblico».

Articolo 6 Elaborazione del progetto e lavori supplementari

VD propone di aggiungere le procedure relative alla domanda, al calcolo e alla concessione dei sussidi per l'elaborazione del progetto.

Articolo 7 Impianti polivalenti, posteggi in superficie e sotterranei

FES e NGO auspicano un'integrazione del titolo: «[...] sotterranei e di biciclette». FES e NGO chiedono che vengano aggiunti due nuovi capoversi: «*I posteggi di biciclette e le misure per l'alleggerimento del traffico danno diritto ai sussidi come parti integranti della costruzione*» e «*Ai posteggi di biciclette si applicano le raccomandazioni dell'Ufficio federale delle strade USTRA e le norme VSS 640 065 e 640*».

066. *In materia di alleggerimento del traffico vale la norma VSS SN 640 075*». VD si chiede come si possa stabilire se i posteggi sono «parte integrante» di una costruzione.

inclusion-handicap raccomanda di sostituire il termine «disabili» con «persone disabili».

Articolo 8 Opere d'arte

Secondo l'UDC questo articolo andrebbe stralciato poiché non avrebbe alcun nesso con lo scopo della LPSU.

Articolo 9 Tipi di locali, valori di superficie, tipi di superficie e arredo

SUAS lamenta la mancanza di un criterio per la classificazione dei progetti di costruzione secondo le tipologie indicate. USU, FES e NGO chiedono un nuovo capoverso 1: «*Le nuove energie rinnovabili danno diritto ai sussidi in quanto parti integranti della costruzione. La quota di nuove energie rinnovabili nel consumo energetico globale di un progetto di costruzione deve ammontare almeno al 30 per cento*».

Articolo 11 Correzione dei valori di superficie e fattore

VD rileva che l'articolo 11 introdurrebbe la possibilità di correggere i valori di superficie mediante un fattore compreso tra 0,6 e 1,2. L'ordinanza non prevedrebbe alcun criterio per il calcolo di questo fattore, che perciò risulterebbe arbitrario; VD chiede che questa lacuna venga colmata. SG vorrebbe che le espressioni «particolari caratteristiche del terreno» e «interventi sostanziali sull'opera» (art. 12) vengano precisate.

Articolo 12 Modifica edilizia e manutenzione

Secondo VD, la definizione del termine «trasformazione» non sarebbe coerente con l'insieme dei testi (LPSU inclusa) e chiede un adeguamento di questi ultimi. *inclusion-handicap* propone che l'esecuzione dell'adattamento di un'opera edilizia finalizzata all'eliminazione di barriere architettoniche dia automaticamente diritto ai sussidi.

Articolo 14 Cambio di destinazione d'uso

Secondo VD in relazione al concetto di cambio di destinazione d'uso occorrerebbe precisare le espressioni «spese ragionevoli» e «per esempio costi di trasformazione».

Articolo 15 Calcolo del rincaro

ZH auspica un adeguamento del capoverso 1. L'Ufficio federale di statistica rileva i costi d'investimento in modo differenziato per le sette Grandi Regioni della Svizzera; pertanto secondo ZH sarebbe opportuno applicare questi indici dei prezzi delle costruzioni, calcolati su scala regionale.

Articolo 16 Superfici dei locali computabili

AG vorrebbe che il concetto di «superficie utile dei locali secondo la norma SIA 416» venisse precisato ulteriormente, così da rendere evidente quali tipi di superfici beneficiano dei sussidi federali.

Articolo 17 Tipi di locali e valori di superficie per metro quadrato (CCC 1–3 e 52) e supplementi

Per GE i valori proposti sarebbero nettamente inferiori a quelli attuali. FR sottolinea che il nuovo metodo di calcolo sarebbe ammissibile soltanto se l'applicazione della nuova tipologia e dei nuovi importi fosse neutrale sotto il profilo finanziario. FR ritiene che gli importi dovrebbero essere riveduti qualora si accertasse che questo procedimento di calcolo determina importi inferiori rispetto quello applicato in virtù della LAU. Riguardo al supplemento per l'arredo, secondo FR le modalità attuative sarebbero poco chiare; FR chiede che, trattandosi di valori medi, l'ordinanza precisi che devono sempre essere assegnati interamente. SUAS e CSUMS propongono l'aggiunta del tipo «Aula speciale attività artistiche» (per la definizione degli aspetti fondamentali si potrebbe fare riferimento a valori già disponibili, relativi a costruzioni universitarie pianificate o realizzate). FES e NGO propongono un nuovo

titolo: *«Requisiti minimi per i tipi di locali»*. USU, FES e NGO chiedono che sia aggiunto un nuovo capoverso 2: *«I requisiti minimi energetici dei tipi di locali si basano sullo standard per la costruzione sostenibile SNBS e sul modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni»*. USU, FES e NGO chiedono che sia aggiunto un nuovo capoverso 3: *«I requisiti minimi di assenza di barriere architettoniche dei tipi di locali si basano sulla norma SIA 500»*.

VD approva l'intenzione di semplificare il calcolo dei sussidi, che rispetto alla situazione attuale si concretizzerebbe principalmente nella riduzione del numero di tipi di locali. Costata tuttavia che i valori di superficie relativi ai nuovi tipi, come pure i supplementi per l'arredo, sarebbero inferiori a quelli stabiliti secondo la LAU e che – pur tenendo conto del fatto che si tratta di superficie utile e non più di superficie utile principale – non sarebbero stati adeguati al rincaro. Ciò si tradurrebbe in una riduzione dei sussidi, non voluta però dal legislatore. In mancanza di valori di superficie reali, basati su un campione di progetti recenti, i valori dovrebbero perlomeno corrispondere ai forfait medi attuali. VD chiede che il valore di superficie della superficie libera esterna sistemata venga aumentato al livello dell'importo indicizzato previsto dalle direttive attuali, e propone un importo di 155 CHF/m² (importo relativo al 2008, aggiornato secondo l'indice attuale e arrotondato). Secondo VD, occorrerebbe chiarire che il totale dei supplementi per l'arredo menzionato all'articolo 17 sarebbe concesso a condizione che i requisiti minimi di cui all'allegato 2 fossero soddisfatti. Per VD l'ordinanza dovrebbe indicare anche le conseguenze, in relazione ai sussidi (forfait e supplemento per l'arredo), nel caso in cui i requisiti minimi fossero soddisfatti solo in parte.

SG ritiene errata la richiesta di una «ventilazione controllata» per le categorie di costo 1 e 2 e di una «Facciata Minergie» per tutte le categorie di costo. SG condivide gli obiettivi della «società a 2000 Watt» e chiede che i requisiti minimi siano formulati in modo più generalizzato.

Articolo 19 Fattore «modifica» e fattore «intervento»

Per SG verrebbero utilizzati termini non chiari (art. 19–21) e perciò sarebbe favorevole all'elaborazione di una guida a cui fare riferimento. FES e NGO propongono un nuovo titolo: *«Fattore “Modifica”, fattore “intervento” e fattore “ammodernamento ecologico ed energetico”»*. FES e NGO chiedono l'aggiunta di un nuovo capoverso 3: *«Il fattore “ammodernamento ecologico ed energetico” corrisponde alla quota di lavori di ammodernamento ecologico ed energetico rispetto all'intero progetto di costruzione»*.

Articolo 20 Grado di modifica

Per VD il testo dovrebbe fare riferimento al CCC 52 (e non al CCC 5), analogamente all'articolo 17. VD constata inoltre che la tabella non menzionerebbe i CCC 1–3 e 52, bensì i CCC 20–28. FES e NGO chiedono la seguente integrazione del capoverso 1: *«Il grado di modifica è determinato moltiplicando i fattori “intervento”, “modifica” e “ammodernamento ecologico ed energetico”»*.

Articolo 22 Presentazione della domanda

Per VD la formulazione adottata non consentirebbe di stabilire quali documenti siano richiesti, in particolare per ciò che concerne «l'adempimento della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie» (lett. d), «la sostenibilità e relativi standard cantonali in materia di ecologia ed energia» (lett. e) e «l'economicità» (lett. h); la stessa osservazione riguarderebbe anche l'articolo 25. VD auspica che gli oneri amministrativi dovuti alla presentazione della domanda siano per quanto possibile contenuti e non si pronuncia in merito all'attuabilità della procedura per la domanda di sussidi (in particolare non sarebbe garantita la disponibilità dei piani degli oggetti locativi).

USU, FES e NGO propongono una nuova lettera e: *«il rispetto dello standard costruzione sostenibile SNBS, delle condizioni per l'aiuto all'esecuzione della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia nonché delle norme concernenti l'assenza di barriere architettoniche»*.

Articolo 24 Investimenti in oggetti locativi

Secondo FR il calcolo potrebbe risultare complesso e comportare oneri importanti. FR ritiene anche che la concessione di un sussidio per gli investimenti in oggetti locativi dovrebbe essere condizionata ad

una durata di utilizzazione più lunga della durata minima di un contratto locativo. VD chiede che il calcolo relativo al capoverso 4 venga illustrato nei dettagli.

Allegato: partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni.

1. Cantoni

Abbreviazione	Partecipanti	NPA	Località
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	5001	Aarau
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	9102	Herisau
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	3000	Berna 8
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	4410	Liestal
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	4001	Basilea
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	1701	Friburgo
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	1211	Ginevra 3
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	7001	Coira
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2800	Delémont
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	6002	Lucerna
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	2001	Neuchâtel
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	6370	Stans
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	6060	Sarnen
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	9001	San Gallo
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	8200	Sciaffusa
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	4509	Soletta
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	6431	Svitto
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	8510	Frauenfeld
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	6501	Bellinzona
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	6460	Altdorf
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	1014	Losanna
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	1950	Sion
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	8090	Zurigo

2. Partiti politici

Abbreviazione	Partecipanti	NPA	Località
I Verdi	I Verdi	3011	Berna
PLR	PLR. I Liberali radicali	3001	Berna
PS	Partito socialista	3001	Berna
PVL	Partito verde liberale	3008	Berna
UDC	Unione democratica di centro	3001	Berna

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

Abbreviazione	Partecipanti	NPA	Località
UCS	Unione delle città svizzere	3001	Berna

4. Associazioni mantello dell'economia

Abbreviazione	Partecipanti	NPA	Località
economiesuisse	Economiesuisse	8032	Zurigo
SAV	Unione svizzera degli imprenditori	8032	Zurigo
SIC	Società impiegati di commercio	8027	Zurigo
Travail Suisse	Travail Suisse	3001	Berna
USS	Unione sindacale svizzera	3000	Berna 23

5. Enti e organizzazioni attivi nella politica della formazione e della scienza

Abbreviazione	Partecipanti	NPA	Località
aaq	Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità	3001	Berna
actionuni	Actionuni il collegio intermediario academico svizzero	8001	Zurigo
Consiglio dei PF	Consiglio dei politecnici federali	8092	Zurigo
CSA	Consiglio svizzero di accreditamento	3001	Berna
CSSI	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione	3003	Berna
CSUMS	Conferenza delle scuole universitarie di musica svizzere	8031	Zurigo
FernUni	Universitäre Fernstudien Schweiz	3900	Briga
FNS	Fondo nazionale per la ricerca scientifica	3001	Berna
IUFFP	Istituto universitario federale per la formazione professionale	3052	Zollikofen
SG CDPE	Segreteria generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	3000	Berna
SUAS	Scuole universitarie d'arte svizzere	3027	Berna
SUP Svizzera	Associazione di diplomati delle scuole universitarie professionali	8001	Zurigo
swissfaculty	Conferenza dei docenti delle scuole universitarie svizzere	5112	Thalheim
swu	swissuniversities – Conferenza dei rettori delle università svizzere	3001	Berna
USU	Unione svizzera degli universitari	3001	Berna

6. Enti e organizzazioni non interpellate

Abbreviazione	Partecipanti	NPA	Località
AMS	Association of Management Schools	8400	Winterthur
ASC	Associazione svizzera dei chimici diplomati SUP	4000	Basilea
BFH	Berner Fachhochschule	3012	Berna
CP	Centre Patronal	1001	Losanna
FES	Fondazione svizzera per l'energia	8005	Zurigo
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz	5210	Windisch
FHO	Fachhochschule Ostschweiz	9000	San Gallo
FTAL	Conferenza settoriale Tecnica, Architettura e Life Sciences	2800	Delémont
HKBB	Handelskammer beider Basel	4010	Basilea
inclusion-handicap	Associazione mantello delle organizzazioni svizzere dei disabili	3007	Berna
NGO	Bildungscoalition NGO	3011	Berna
Swissolar	Associazione svizzera di categoria per l'energia solare	8005	Zurigo
Unibas	Università di Basilea	4051	Basilea
UniFR	Università di Friburgo	1700	Friburgo
zhaw	Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften	8401	Winterthur

